



**Al Ministro Delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Viale Del Policlinico 00161 Roma (RM)**

**Al Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera  
Viale dell'Arte, 1600144 Roma**

**Milano, 8 Ottobre 2009**

**Oggetto: Modifica parziale al DECRETO del 29 luglio 2008, n. 146 - Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n. 223)**

Illustrissimo Ministro

Egr. Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Con la presente, il sottoscritto ..... Presidente del ....., a nome di tutti i cofirmatari delle presente lettera, sottopone la seguente proposta alla Vostra attenzione

**Premesso che:**

- 1) Il gommone quando omologato C.E., grazie alla compartimentazione multipla, è di per sé un mezzo inaffondabile. Già negli anni novanta per un certo periodo tale qualifica gli era stata riconosciuta pur senza le specifiche richieste dalla omologazione di cui sopra. In Francia, gli stessi gommoni prodotti in Italia e usati da noi, sono ancora dichiarati inaffondabili.
- 2) In occasione di gare, regate, operazioni di assistenza in mare a manifestazioni nautiche il mezzo a cui viene affidata la sicurezza è il gommone. La stessa Guardia Costiera sul suo sito "Mare Sicuro" dichiara di aver utilizzato circa 200 gommoni nella passata stagione nautica per monitorare e prevenire incidenti sia in mare sia nelle acque interne.
- 3) A memoria non abbiamo notizie di diportisti a bordo di gommoni in navigazione oltre le sei miglia che sono dovuti ricorrere all'uso dell'atollo per abbandonare l'unità.
- 4) L'unica tipologia di incidente che potrebbe costringere un diportista su un gommone ad abbandonarlo è l'incendio a bordo, eventualità verificatesi fino ad ora solo durante i rifornimenti o poco dopo e mai oltre le sei miglia.
- 5) Viste le dimensioni e il peso, su buona parte dei gommoni naviganti nei nostri mari, le nuove "zattere costiere" non si saprebbe dove posizionarle ed immancabilmente finirebbero in qualche gavone (dove presente) rendendone difficile un rapido utilizzo in caso di vera emergenza.
- 6) Oltre al costo iniziale, la zattera dopo i primi tre anni, si rivelerebbe una vera e propria tassa in quanto già da oggi, per le revisioni biennali, si parla di un costo intorno alle 250 euro.

**Pertanto siamo a chiedervi di:**













<p>Gentile Signora/e, desideriamo informarla che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede il diritto alla protezione dei dati personali.</p> <p>La normativa su indicata garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità per la tutela dei suoi diritti e libertà fondamentali, con particolare riferimento alla Sua riservatezza e che i dati personali qui comunicati verranno utilizzati al solo scopo per cui sono stati forniti.</p>				